

DISCIPLINARE TECNICO –ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA TOVRE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico – economico per la gestione delle malghe trentine**” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto d’affitto/atto di concessione della malga denominata **MALGA TOVRE** di proprietà del Comune di Molveno, ubicata in località Pradel-Malga Tovre nel Comune di Molveno (TN).

L’utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l’uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della Malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TOTALE SUPERFICIE LORDA	ha	631
TOTALE SUPERFICIE NETTA	ha	68
Di cui		
Pascolo erboso	ha	45
Pascolo alberato	ha	23

La superficie pascolabile può altresì essere rilevata dallo Schedario dei Pascoli Trentini presso l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

La superficie pascolabile da Piano è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie in C.C. Molveno, riportate anche nell’allegato A al presente disciplinare:

Particella fondiaria	Superficie catastale	Superficie pascolabile netta(*)
1023/1	8.379,00 m ²	6.818,00 m ²
1023/2	4.900,00 m ²	623,00 m ²
1060	7.727,00 m ²	4.098,00 m ²
1061/1	2.752,00 m ²	1.689,00 m ²
1061/2	2.830,00 m ²	1.606,00 m ²
1061/3	2.253,00 m ²	1.469,00 m ²
1061/4	2.557,00 m ²	1.936,00 m ²
1062	6.430,00 m ²	1.980,00 m ²

1063	6.600,00 m ²	3.870,00 m ²
1064/2	11.697,00m ²	8.253,00 m ²
1066/2	6.571,00 m ²	4.788,00 m ²
1066/1	9.848,00 m ²	7.748,00 m ²
1067	11.862,00 m ²	8.893,00 m ²
1068/1	7.468,00 m ²	5.314,00 m ²
1068/2	5.510,00 m ²	4.011,00 m ²
1069	5.849,00 m ²	3.549,00 m ²
1070	8.196,00 m ²	4.052,00 m ²
1071/1	3.126,00 m ²	2.043,00 m ²
1071/2	7.334,00 m ²	4.141,00 m ²
1071/3	4.144,00 m ²	2.310,00 m ²
1072	12.653,00 m ²	9.693,00 m ²
1759	2.039.884,00 m ²	68.007,00 m ²
1760	1.056.717,00 m ²	510.881,00 m ²
1763/1	3.081.960,00 m ²	8.884,00 m ²

La somma dell'intera superficie individuata, che risulta di 67,67 ettari, ammette un carico massimo di 35 UBA.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature, ivi comprese quelle del caseificio, delle superfici di pascolo è dettagliatamente elencata nell'Allegato A al presente Disciplinare e sarà sottoscritto quale parte integrante del verbale di consegna della malga.

Presso la malga è richiesto di trasformare il latte prodotto e svolgere attività agrituristiche del tipo degustazione di prodotti e fattoria didattica, ma non del tipo di somministrazione alimenti e bevande.

Gli edifici, tutti in C.C. Molveno, sono identificati dalle pp. edd. 176, 177, 178 in C.C. Molveno, così costituite:

- P.ed. 176 C.C. Molveno: stalla, n. 2 locali uso deposito e n. 1 ripostiglio;
- P. ed. 177 C.C. Molveno: PIANO TERRA: locale lavorazione pasti, locale stagionatura, cucina, locale lavorazione latte, bagno e antibagno, veranda aperta; PIANO PRIMO: n. 5 stanze, bagno, corridoio e ripostiglio;
- P. ed. 178 C.C. Molveno: porcilaia con tettoia.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3 Destinazione della malga

La Malga è destinata prioritariamente all'allevamento di bovini in allevamento asciutto di bestiame (bovini, ovini, caprini ed equini) ed alla lavorazione del latte e vendita dei prodotti.

La struttura è inoltre predisposta per lo svolgimento di attività agrituristica che dovrà pertanto essere proposta unitamente all'attività di allevamento e lavorazione del latte. Solo in mancanza di richieste per il doppio utilizzo, il Comune si riserva facoltà di valutare, in subordine, richieste di interesse per il singolo utilizzo.

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni e potrà di regola decorrere dal 1 giugno d'ogni anno, nel rispetto del Dpgp 14/04 2011 n.8/66 leg di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste e Fauna, tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

La riconsegna di regola dovrà avvenire il 30 settembre di ogni anno.

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 35 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- ✓ - Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- ✓ - Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- ✓ - Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ - Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- ✓ - Ovini = 0,15 U.B.A.
- ✓ - Caprini = 0,15 U.B.A.

La monticazione di equini, caprini e ovini potrà avvenire nella percentuale complessiva massima del 20% UBA riferiti al carico ottimale della malga.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Considerata la difficoltà a trovare il pascolo adeguato per l'annualità 2024 e considerato prioritario addivenire ad un affidamento in concessione del complesso pastorale e agrituristico, onde evitare il degrado delle strutture e delle superfici di pascolo, si ammette un carico minimo di 15 U.B.A.

Tale numero di carico è evidenziato nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale referente di zona e dei funzionari tecnici preposti al controllo.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 10 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di circa massimi complessivi 35 UBA.

Il Concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto “Direttiva per la messa a norma delle “casere” annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto” ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite il custode forestale referente di zona e i funzionari tecnici preposti al controllo, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse insufficiente manutenzione e danni di qualsiasi genere, fatti salvi i casi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al Concessionario che, entro 15 giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute della cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà far capo al Comune di Molveno in ordine alla gestione dell'immobile e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave da parte del Concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi.

Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga, da eseguirsi, in "conto concessione", direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto di concessione e nel verbale di consegna.

I lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario del canone di concessione. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 24.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti, per tutta la durata del contratto, di tutti i requisiti, le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai provvedimenti delle autorità competenti, anche sopravvenuti, per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malghe non gravate da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere richiesta al Comune, previa assegnazione da parte del custode forestale. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- f) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.;
- g) alla fine di ogni stagione di monticazione la imhoff dovrà essere svuotata da una ditta specializzata con attestazione (F.I.R.) o ricevuta e dovrà essere trasmessa al comune;
- h) esercitare le attività agrituristiche di degustazione di prodotti eno-gastronomici della propria attività agricola e di fattoria didattica, nel rispetto delle condizioni di cui alla L.P. n. 10/2019 e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 12 Oneri per il Comune di Molveno

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi raggiunti con il concessionario.
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 13 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali responsabilità penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 14 Durata della concessione

La durata della concessione viene fissata in 1 (uno) anno considerato quale stagione d'alpeggio e con termine il 31 ottobre 2024.

Art. 15 Divieto di subaffitto/subconcessione

È espressamente vietato il subaffitto/subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 16 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al canone per un'annata, a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI ECONOMICI

Art. 17 Canone di concessione derivante dall'utilizzo della malga

Il canone annuo offerto in sede di asta pubblica (in aumento rispetto al prezzo base di € 8.000,00.=) per l'utilizzo zootecnico tradizionale della malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto:

- ✓ delle caratteristiche del pascolo
- ✓ del periodo di monticazione
- ✓ dello stato dei fabbricati
- ✓ della presenza di servizi
- ✓ della comodità di accesso alla malga stessa
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo, stabilito in € 8.000,00.= (Euro ottomila/00) annui, al netto di IVA, deve essere corrisposto nella misura e con le modalità indicate in contratto. In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

TITOLO III ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – *Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio.

Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 20 Integrazioni alimentari

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali. E' inoltre possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca ($\max 0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 21 Contenimento della flora infestante

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio.

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- b) il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).
- f) non è ammessa la concimazione nelle pertinenze della vasca di compensazione (dell'acquedotto) zona pista vecchia- Pradel

TITOLO IV

PROCEDURE

Art. 23 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, rappresentata da un delegato del Sindaco assistito dal custode forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Il delegato del Sindaco assistito dal custode forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il delegato del Sindaco assistito dal custode forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico e può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione ed i controlli sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Alla fine di ogni stagione di monticazione la imhoff dovrà essere svuotata da una ditta specializzata con attestazione (F.I.R.) o ricevuta e dovrà essere trasmessa al comune.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nel periodo di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario salvo il maggior danno:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 - Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 8 - Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 - Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni	€ 200,00 per ogni inadempienza
art. 21 - Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni	€ 200,00 per ogni inadempienza

Art. 25 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 14, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del personale e del custode, lo stato di manutenzione dei beni oggetto di concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 2 (due) mesi sulla data del recesso.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subaffitto/subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni;

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Sig.

Per il Concessionario

Sig.

Allegati:

- a) Superfici di pascolo in dotazione
- b) Planimetria e descrizione locali in dotazione

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di Molveno, concessa in uso all'impresa agricola con sede nel Comune di in via telefono con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località, il sottoscritto (delegato del Sindaco) in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa,

Visti il contratto di concessione ed il disciplinare tecnico-economico per la gestione della Malga di cui sopra, per il periodo,

effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con individuazione dei locali ad esclusiva disposizione dell'affittuario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione,

CONSEGNA

Al concessionario, rappresentato dal Sig, per il periodo

- La Malga "Tovre" costituita da una superficie pascoliva di ha _____ nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario provinciale dei pascoli (SPA) ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);
- i seguenti fabbricati di malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Stato di conservazione e di manutenzione	Note

- le seguenti infrastrutture:

Tipologia	Denominazione	Stato di conservazione e di manutenzione	Note
Strada			
Pozze			
Acquedotto			
Altro			

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

Descrizione	Stato di manutenzione	Note

Il Sig. accetta la concessione dei beni sopra elencati e s’impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; concessionario s’impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d’uso, nonché ad attuare il seguente **piano annuale** di manutenzione ordinaria:

Tipologia delle manutenzioni	Quantità
Sfalcio infestanti attorno ai fabbricati	
Sfalcio infestanti sul pascolo	
Manutenzione chiudende e recinzioni	
Asportazione deiezioni e loro distribuzione sui pascoli magri	
Pulizia generale ricoveri animali	
Manutenzione della viabilità	
Manutenzione dei fabbricati	
Pulizia locali	
Manutenzione delle strutture di approvvigionamento idrico	
Manutenzione pozze d’abbeverata provvedendo allo spurgo ed alla formazione dei canali di adduzione	
Altri lavori manutentori necessari alla corretta monticazione	
Immagazzinamento materiale ed attrezzature dell’affittuario al termine della monticazione	
Altro	

Il concessionario si dichiara a conoscenza che a seguito della verifica autunnale, in caso d’inadempienza, verranno applicate le relative penalità previste dal capitolato, con rivalsa sul deposito cauzionale.

Il concessionario propone la realizzazione dei seguenti interventi di carattere straordinario:

e fa presente inoltre le seguenti **osservazioni e proposte**:

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna della malga, secondo le disposizioni sopra riportate.

Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà

Sig.

Per il Concessionario

Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA

.....

Malga di proprietà del Comune di Molveno concessa all'impresa agricola, con sede nel Comune di (Prov.) Via telefono, con atto sottoscritto in data

L'anno, addì del mese di in località

....., il sottoscritto, delegato del Sindaco, in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig,

visto il verbale di consegna della malga ed i verbali di scarico (se sono stati redatti) per il periodo dal al

effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni affittati,

RICONSEGNA

alla proprietà la malga sopra citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze del concessionario, e più precisamente:

Fabbricati

Denominazione fabbricato	Utilizzo	N° vani	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario

Infrastrutture

Tipologia	Denominazione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario
Strada			
Pozze			
Acquedotto			
Altro			

Impianti e attrezzature

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

Descrizione	Danni e problemi riscontrati	Osservazioni del concessionario

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal capitolato.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà

Sig.

Per il Concessionario

Sig.

SCHEMA VERBALE DI CARICO DELLA MALGA

.....

Premessa

Dato atto che Malga Tovre di proprietà del comune di Molveno, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricola per il periodo dal al, con contratto di concessione n.,

Per definire alcuni aspetti gestionali e determinare nel dettaglio e sul luogo i lavori di miglioria che annualmente il concessionario deve eseguire a proprie spese in base al capitolato,

I SOTTOSCRITTI:

- Rappresentante dell'Ente
.....
- Rappresentante del Concessionario
.....

il giorno in Comune di (Prov.)

- Visti:
 - Il disciplinare tecnico - economico, allegato al contratto, con particolare riguardo ai lavori e gli adempimenti che il concessionario deve eseguire, in aggiunta al pagamento del canone;
 - il verbale di consegna della malga redatto in data
 - il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste);
 - in particolare il carico stabilito dal capitolato e dal piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) in U.B.A. e verificata la tolleranza in più o in meno di U.B.A.,

data lettura dei predetti documenti, si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'uso di concentrati eventualmente da somministrare alle vacche in lattazione dovrà rispettare lo schema sotto riportato:

Uso di concentrati (mangimi) autorizzati	PRODUZIONE DI LATTE (kg/die)	MANGIME (kg/capo/die)
	da 16 a 25	
	da 7 a 15	
	Fino a 6	

- il concessionario dovrà eseguire annualmente i seguenti interventi ordinari:

LAVORI ORDINARI	STIMA	STIMA		
		€	Ore	Importo complessivo €
1. Taglio erbe infestanti prima della fioritura				
2. Recinzione, ripristino delle chiudende				
3. Distribuzione letame				
4. Pulizia e tinteggiatura dei locali di abitazione e di lavorazione				
5. Pulizia stalla, impianti di mungitura e concimaie				
6. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU				
7. Pulizia cisterne e filtri; messa in efficienza degli impianti di accumulo e di distribuzione dell'acqua				
8. Controllo efficienza griglie e sbarre di limitazione al traffico				
9. Pulizia canalette sgrondo acque meteoriche				

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto di concessione.

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI STRAORDINARI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OFFERTI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE DELLA MALGA	STIMA		
	€	ore	Importo complessivo (€)
a.			
b.			
c.			

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi straordinari previsti nello schema sopra indicato; la proprietà, successivamente alla positiva verifica dell'effettiva realizzazione, defalcherà la somma corrispondente dal canone di concessione, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà

Sig.

Per il Concessionario

Sig.

SCHEMA VERBALE DI SCARICO DELLA MALGA

.....
Premessa

Dato atto che Malga Tovre di proprietà del Comune di Molveno, la cui conduzione è stata affidata all'impresa agricolacon durata della concessione dal al

Per determinare sul luogo i lavori di miglioria eseguiti annualmente dal concessionario a proprie spese, così come previsto dal capitolato di concessione, dal verbale di consegna e dal verbale di carico della malga,

I SOTTOSCRITTI:

- Sig. rappresentante dell'Ente proprietario
- Sig. rappresentante del concessionario,

il giorno in Comune di Molveno (Prov. Tn),

VISTI il piano di gestione dell'alpeggio (se esiste) ed i verbali di consegna e carico della malga redatti rispettivamente in data/...../..... e/...../.....,

si sono recati in sopralluogo sulla malga sopraccitata ed hanno accertato/non accertato le seguenti inadempienze relative agli obblighi di manutenzione ordinaria:

.....
.....

Per le sopra elencate inadempienze, relative agli obblighi di manutenzione ordinaria, la proprietà applicherà a carico del concessionario la penale di € , così come previsto dal contratto di concessione e dal disciplinare tecnico - economico, ed eseguirà i lavori a carico del conduttore.

La proprietà si impegna a provvedere entro il termine di giorni, a decorrere dalla data del presente verbale ad eseguire i lavori non effettuati oppure eseguiti in modo parziale ed insufficiente (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I LAVORI).

La relativa spesa di €, più la maggiorazione di €, sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere reintegrato dall'affittuario, pena la risoluzione del contratto (RIPORTARE SOLO SE IL CONDUTTORE NON REALIZZERA' I LAVORI).

Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi previsti nel presente verbale, ben sapendo che in caso di inadempienza vi provvederà la proprietà, che gli addebiterà le spese allo scopo sostenute, prelevando quanto necessario dal deposito cauzionale che il concessionario dovrà reintegrare e dagli importi comminati a titolo di sanzione.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, sottoscritto.

Addì

Per la Proprietà

Sig.

Per il Concessionario

Sig.